

Maria Rosa Di Simone

## Doveri e diritti delle “dame” nel pensiero di Giovanni Battista De Luca<sup>1</sup>

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La qualifica di dama e il matrimonio - 3. Le regole di comportamento e l'educazione - 4. Le cariche pubbliche

ABSTRACT: The contribution is focused on the treatise by Giovanni Battista De Luca *The knight and the lady* of 1675. The volume, dedicated to Christine of Sweden, constitutes a practical guide for the highborn man and woman and dispenses advice on every aspect of the life with the aim of helping the addressees to carry out in the best way their tasks towards the family and the class. The part which concerns the lady examines multiple and various themes such as marriage, betrothal, behavior, education, activities, clothing, board, exposing both the legal profiles and those related to the rules of social life. Finally, ample attention is dedicated to the complex issue concerning the possibility for women to take a public office. The work shows original profiles combining the essential illustration of legal elements with the personal experience of the world, outlines a lively picture of the seventeenth century's noble society and effectively reveals the limits and difficulties of the position of women even in the highest sphere of society.

KEY WORDS: Giovanni Battista De Luca, Women Rights, 17<sup>th</sup> Century.

### 1. Introduzione

Un contributo non secondario alla conoscenza della condizione delle donne di ceto elevato nel Seicento romano può essere ricavato dal trattato *Il cavaliere e la dama* di Giovanni Battista De Luca<sup>2</sup>. L'opera, pubblicata nel 1675, fa parte di una serie di scritti in lingua italiana che sono generalmente considerati “minori” rispetto al monumentale e notissimo *Theatrum veritatis et iustitiae* ma presentano un grande interesse per comprendere meglio la personalità dell'autore e per

---

<sup>1</sup> Il saggio riproduce nelle linee essenziali la relazione presentata al convegno “Donne a lavoro. Arte, architettura, cultura, istituzioni in età moderna e contemporanea” svoltosi il 17 gennaio 2019 a Roma, presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica.

<sup>2</sup> La bibliografia sulla vita e l'opera di De Luca è molto vasta, fra gli studi principali cfr: A. Mazzacane, voce *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (da ora in avanti DBI), XXXVIII, Roma 1990, p. 340 ss.; A. Santangelo, *La toga e la porpora. Quattro biografie di Giovan Battista De Luca*, Venosa 1991; A. Lauro, *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli 1991; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002, p. 297 ss.; A. Dani, *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Bologna 2008; Id., *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma Barocca*, Roma 2012 (con ampia bibliografia p. 11 ss.); Id., *Giovanni Battista De Luca*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti: il contributo italiano alla storia del pensiero: Diritto*, Roma 2012, p. 177 ss.; I. Birocchi-E. Fabbricatore, voce *De Luca, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013, I, p. 685 ss.

acquisire una vivida immagine della società e della cultura dell'epoca. Su di essi ha di recente richiamato l'attenzione Alessandro Dani il quale ha giustamente messo in luce come, essendo rivolti ad un pubblico più vasto e vario rispetto alla ristretta cerchia dei professionisti del foro, riflettessero una precisa scelta in favore di una concezione aperta e moderna del diritto e dell'educazione giuridica<sup>3</sup>. La grande sintesi del *Dottor volgare*, le considerazioni sullo stile legale, la difesa della lingua italiana, l'illustrazione dei compiti e prerogative di vescovi, religiosi, cardinali e principi cristiani, erano caratterizzate da uno stile discorsivo e divulgativo che attenuava l'esperato formalismo e tecnicismo tipici delle trattazioni legali. In tal modo l'esposizione si collegava a un più ampio orizzonte di questioni attinenti alla politica, alla vita quotidiana, alla cultura e al costume del tempo con una spiccata impostazione pratica. A questi criteri è informato anche il libro dedicato all'uomo e alla donna di nobile lignaggio che intendeva fornire una serie di consigli, suggerimenti e indicazioni per rendere i destinatari consapevoli dei loro diritti e obblighi e per guidarli nelle varie fasi e circostanze della vita<sup>4</sup>.

Quando De Luca pubblicò *Il cavaliere e la dama*, il dibattito sul ruolo, i pregi e i difetti femminili era molto vivo e gli scritti al riguardo erano ormai numerosi, tanto da essere divenuti un vero e proprio genere letterario. Come è stato evidenziato, il tema, oggetto di interesse già nel tardo medioevo e nel Quattrocento, aveva registrato una crescita sensibile di interventi nel corso del Cinquecento quando in tutta Europa si erano moltiplicate le prese di posizione di filosofi, medici, teologi e giuristi per lo più volte a confermare e dimostrare la debolezza mentale e fisica femminile in contrapposizione alla forza e alla superiorità maschili<sup>5</sup>. Su questa base si giustificavano le discriminazioni e si affermava la preminenza del marito sulla moglie, tuttavia non erano mancate opinioni diverse. Lo scienziato olandese Agrippa von Nettesheim aveva combattuto i pregiudizi criticando le consuetudini e le leggi tiranniche e ingiuste che relegavano le donne in una condizione di subordinazione impedendo loro l'accesso all'istruzione e quindi alle arti liberali e ai ruoli pubblici<sup>6</sup>. Altri

<sup>3</sup> A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore*, cit.

<sup>4</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama ovvero Discorsi familiari nell'ozio Tuscolano autunnale dell'anno 1674*, Roma 1675. Sui contenuti e il significato di questa opera cfr. le considerazioni di A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore*, cit., p. 155 ss.

<sup>5</sup> E. Beriot-Salvadore, *Il discorso della medicina e della scienza*, in G. Duby e M. Perrot (curr.), *Storia delle donne in Occidente*, trad. it., III, A. Farge e N. Zemon Davis (curr.), *Dal Rinascimento all'età moderna*, Roma-Bari 1991, p. 351 ss.; M. Fintoni, *L'ingegno negato. L'immaginario antifemminile tra XVI e XVII secolo*, in P. Totaro (cur.), *Donne, filosofia e cultura nel Seicento*, Roma 1999, p. 87 ss.; G. Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007, p. 295 ss., in particolare p. 299 n. 34 e 361 ss.

<sup>6</sup> Henrici Cornelii Agrippae, *De nobilitate & praecellentia foeminei sexus ad Margaretam Augustam Austriaco & Burgundionum principem*, Antuerpiae 1529 (ristampa *De nobilitate et praecellentia foeminei sexus*, édition critique d'après le texte d'Anverse 1529; préface de R. Antonioli; établissement du texte par Ch. Béné; traduction de O. Sauvage, notes de R. Antonioli et alii; sous la direction de R. Antonioli, Genève

intellettuali presero le difese dei pregi e delle capacità femminili, fra i quali Galeazzo Flavio Capra<sup>7</sup>, Baldassarre Castiglione<sup>8</sup>, Lodovico Domenichi<sup>9</sup> che si contrapposero alla mentalità dominante e il confronto proseguì animatamente nel Seicento, quando giunse alla massima fioritura la tipologia dei cataloghi di figure muliebri celebri con l'intento di evidenziarne le buone o le cattive qualità<sup>10</sup>.

In Italia agli inizi del secolo Lucrezia Marinelli pubblicava una dissertazione che metteva in luce i meriti delle donne e i difetti degli uomini<sup>11</sup>, Cristoforo Bronzini nei suoi dialoghi analizzava ampiamente i vari aspetti della questione<sup>12</sup>, Francesco Agostino della Chiesa arrivava persino a sostenere la superiorità femminile<sup>13</sup>. In area germanica gli esponenti del giusnaturalismo, che miravano a valorizzare i diritti individuali e umani, si mostrarono nel complesso poco inclini a mettere seriamente in discussione la supremazia maschile e mantennero, salvo qualche caso, una concezione autoritaria e patriarcale della famiglia<sup>14</sup>. Tuttavia

---

1990). Per quadro dei sostenitori dei pregi femminili nel Cinquecento cfr. G. Rossi, *Incunaboli della modernità*, cit., p. 375 ss.

<sup>7</sup> G.F. Capra (Capella), *Della eccellenza et dignità delle donne*, Roma 1525 (ristampa a cura di M.L. Doglio, Roma 2001); su di lui cfr. R. Ricciardi, voce *Capra (Capella, Cappella)*, *Galeazzo (Galeatius Flavius)*, in *DBI*, XIX, 1976, p. 123 ss.

<sup>8</sup> B. Castiglione, *Il libro del cortegiano*, a cura di G. Preti, Torino 1965, l. III, p. 213 ss. Su di lui C. Mutini, voce *Castiglione, Baldassarre*, in *DBI*, XXII, 1979, p. 53 ss.; P. Burke, *Le fortune del cortegiano: Baldassarre Castiglione e i percorsi del Rinascimento europeo*, Roma 1998; A. Quonadam, *“Questo povero Cortegiano”. Castiglione, il libro, la storia*, Roma 2000; Id., *Introduzione a B. Castiglione, Il libro del Cortegiano*, Milano 2003; U. Motta, *Castiglione e il mito di Urbino. Studi sulla elaborazione del “Cortegiano”*, Milano 2003; B. Castiglione, *Il libro del Cortegiano*, 3 voll., a cura di A. Quonadam, Roma 2016; R. Ruggiero, *Baldassarre Castiglione diplomatico. La missione del Cortegiano*, Firenze 2017; A. Quonadam, *Dal Cortegiano alla Civil conversazione*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Letteratura*, Roma 2018, p. 173 ss.

<sup>9</sup> L. Domenichi, *La Nobiltà delle donne*, Ferrara 1549; su di lui cfr. A. Piscini, voce *Domenichi, Ludovico*, in *DBI*, XL, 1991, p. 595 ss.

<sup>10</sup> S. Bucci, *La produzione letteraria dedicata alle donne illustri. Pubblico e autori nel clima polemico del dibattito sui diritti del sesso femminile*, in F. Taricone, S. Bucci, *La condizione della donna nel XVII e XVIII secolo*, Presentazione di V. E. Giuntella, Roma 1983, p. 137 ss.; B. Collina, *L'esemplarità delle donne illustri fra umanesimo e controriforma*, in G. Zarri, (cur.), *Donna, disciplina creanza cristiana dal XV al XVIII secolo. Studi e testi a stampa*, Roma 1996, p. 103 ss.

<sup>11</sup> L. Marinelli, *La nobiltà e l'eccellenza delle donne co' difetti e mancamenti de gli Huomini*, Venezia 1601. Su di lei cfr. G. Conti Odorisio, *Donna e società nel Seicento*, Roma 1979, p. 47 ss.; P. Zaja, voce *Marinelli (Marinella) Lucrezia*, in *DBI*, LXX, 2008, p.399 ss.

<sup>12</sup> C. Bronzini, *Della dignità e nobiltà delle donne*, 2 voll., Firenze 1622-25. Su di lui cfr. M. Capucci, voce *Bronzini (Bronzino), Cristoforo*, in *DBI*, XIV, 1972, p. 463-464.

<sup>13</sup> F.A. della Chiesa, *Teatro delle donne letterate con un breve discorso della preminenza e perfezione del sesso donnesco*, Mondovì 1620. Su di lui cfr. E. Stumpo, voce *Della Chiesa, Francesco Agostino*, in *DBI*, XXXVI, 1988, p. 748 ss.

<sup>14</sup> D. Schwab, *Die Familie als Vertragsgesellschaft im Naturrecht der Aufklärung*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, I (1972), p. 357 ss.; U. Vogel, *Gleichheit und Herrschaft in der ehelichen Vertragsgesellschaft – Widersprüche der Aufklärung*, in U. Gerhard (cur.), *Frauen in der Geschichte des Rechts von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*, München 1997, p. 265 ss.; A. Duncker, *Gleichheit und Ungleichheit in der Ehe. Persönliche Stellung von Frau und Mann im Recht der ehelichen Lebensgemeinschaft 1700-*

non mancano esempi diversi come le due tesi dottorali della scuola di Samuel Stryck, dove gli autori, basandosi sul diritto naturale, sostenevano che l'esclusione dagli uffici pubblici dipendesse dalla consuetudine anziché dalla intrinseca debolezza intellettuale del gentil sesso<sup>15</sup> e la teologa e letterata olandese Anna Maria van Schurman perorava con pacatezza ma decisione l'opportunità di istruire anche le ragazze in ogni campo del sapere<sup>16</sup>. È ben nota poi l'opera particolarmente efficace ed energica del cartesiano francese François Poullain de la Barre che tra 1673 e 1674 contestava polemicamente le opinioni preconcepite sulla inferiorità mentale delle donne, giungendo ad affermare la loro perfetta parità fisica e morale e a reclamarne l'ammissione allo studio di tutte le scienze e l'accesso ad ogni professione<sup>17</sup>. Al di là di questa prospettiva, ancora poco realistica per i tempi, è stato accertato che durante il Seicento si diffuse progressivamente una concezione della cultura e degli studi femminili alquanto più ricca e articolata rispetto alla tipizzazione ideale proposta nelle raccolte di personalità illustri. Il caso della laurea di Elena Cornaro Piscopia rimase una eccezione senza seguito<sup>18</sup>, ma si intensificò l'interesse di nubi e maritate per la filosofia (in special modo cartesiana<sup>19</sup>), per l'astronomia, la fisica ed altre scienze.

---

1914, Köln-Weimar-Wien 2003, p. 420 ss.; M.G. Di Renzo Villata, *Il matrimonio tra sacro e profano. Dalla lezione giusnaturalistica al giurisdizionalismo*, in A.C. Amato Mangiameli e M.R. Di Simone (curr.), *Diritto e religione. Tra passato e futuro*. Atti del Convegno internazionale Villa Mondragone-Monte Porzio Catone (Roma) 27-29 novembre 2008, Roma 2010, p. 259 ss.

<sup>15</sup> *De expectantiis germ. Anwartungen*, D. August. MDCLXX, respondente Bern. Christoph Jaeger, in, Samuelis Strickii, *Opera omnia. Dissertationum juridicarum francofurtensium de selectis utriusque juris materiis*, Florentiae 1837, I, *Disputatio XXV*, col. 1185, 25 ss.; *De Conscientia Advocati*, D. 5 april. MDCLXXVII, respondente Ephraim Nazio, ivi, II, *Disputatio XIII*, col. 706, 32 ss. Su questi scritti cfr. M.R. Di Simone, *L'accesso all'università e gli studi giuridici delle donne: alle origini di un problema*, in F. Cantù e M.R. Di Simone (curr.), *Le donne e le istituzioni*, ("Trimestre", XXX fasc. 3-4), Teramo 1997, p. 525 ss., p. 528 ss.

<sup>16</sup> A.M. Schurman, *Dissertatio de ingenii muliebris addoctrinam, et meliores litteras aptitudine. Accedunt quaedam elistulae ejusdem argumenti*, Lugduni Batavorum 1641. Su di lei cfr. M.R. Di Simone, *L'accesso all'università*, cit., p. 530 ss.; S. Deyon, *Anna Maria van Schurman: une hollandaise très savante*, in P. Totaro (cur.), *Donne filosofia cultura*, cit., p. 79 ss.; M. Spang, *Wenn sie ein Mann wäre. Leben und Werk der Anna Maria van Schurmann 1607-1678*, Darmstadt 2009; P. van Beek, *The first female university student: Anna Maria van Schurman (1635)*, Utrecht 2010.

<sup>17</sup> F. Poullain de la Barre, *De l'inégalité des deux sexes. Discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés*, Paris 1673; Id., *De l'éducation des dames pour la conduite de l'esprit dans les sciences et les mœurs entretiens*, Paris 1674. Su di lui cfr. I. Hierdeis, *Die Gleichheit der Geschichte und die Erziehung der Frauen bei Poullain de la Barre (1647-1723). Zur modernität eines Vergessenen*, Frankfurt 1993; G. Conti Odorisio, *Poullain de la Barre e la teoria dell'Uguaglianza, con la traduzione integrale de L'uguaglianza dei due sessi (1673) di F. Poullain de la Barre*, Milano 1996; M. Corrias Corona, *Alle origini del femminismo moderno: il pensiero di Poullain de la Barre*, Prefazione di G. Conti Odorisio, Milano 1996; S. León, *Francois Poullain de la Barre: Feminismo y modernidad*, in "Astrolabio. Revista internacional de filosofía", a. 2010, n. 11, p. 257 ss.; M.-F. Pellegrin (cur.), *Poullain de la Barre. Égalité, modernité, radicalité*, Paris 2017.

<sup>18</sup> R. Derosas, voce *Corner, Elena*, in *DBI*, XXIX, 1983, p. 174 ss.; F.L. Maschietto, *Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-1684) prima donna laureata nel mondo*, Padova 1978; M.I. Tonzig (cur.), *Elena Lucrezia Cornaro Piscopia: prima donna laureata nel mondo: terzo centenario del dottorato, 1678-1978*, Vicenza 1980; C. Pighetti, *Il vuoto e la quiete. Scienza e mistica nel '600. Elena Cornaro e Carlo Rinaldini*, Milano 2005.

<sup>19</sup> G. Rodis-Lewis, *Descartes et les femmes: l'exceptionnel apport de la princesse Elisabeth*, in P. Totaro (cur.),

Crebbe il numero delle scrittrici, i salotti delle signore divennero luoghi privilegiati di dibattiti e incontri culturali e si formarono anche presso i conventi notevoli raccolte di libri che attestano l'espansione dei campi di studio. A dispetto del sarcasmo e delle satire di quanti, come Molière, vedevano in questo impegno una pretenziosa, superficiale e affettata manifestazione di vanità, e nonostante la disapprovazione di certi moralisti, la questione dell'istruzione delle giovani acquisiva sempre maggiore peso, suscitando l'attenzione dell'abate Claude Fleury e del teologo e pedagogo François de Fénelon<sup>20</sup>.

## 2. La qualifica di dama e il matrimonio

De Luca non ignorava certo il fiorente dibattito in corso, tuttavia espressamente evitava di prendere posizione affermando di non volere appesantire l'esposizione con inutile sfoggio di erudizione<sup>21</sup>. I punti di riferimento che si limitava a citare occasionalmente sono soprattutto André Tiraqueau (*De legibus connubialibus et iure maritali*, 1513), Nicolas Caussin (*La cour sainte ou institution chrestienne des Grands*, 1636), Giovanni Nevizzano (*Sylva nuptialis*, 1518) e Traiano Boccalini (*Ragguagli di Parnaso* 1612-1613) che non possono annoverarsi tra i più convinti sostenitori dell'emancipazione femminile. Come molti scrittori dell'epoca, il giurista lucano dedicava il lavoro a Cristina di Svezia, della quale frequentava i salotti e che ai suoi occhi univa le qualità femminili e maschili “di Regina e di Dama per natura nel sesso; di Re e Cavaliere per virtù nell'animo, nell'intelletto, e nella più che virile forza e coraggio, con che ha saputo sprezzare, marito e Regno”, meritando per le sue doti di energia e fermezza i titoli di re e di cavaliere piuttosto che di regina<sup>22</sup>.

Il volume di 584 pagine comprendeva una prima parte decisamente ampia e articolata, di 479 pagine e 26 capitoli, vertente sul cavaliere, dove si delineava l'immagine ideale del nobile illustrandone le diverse specie, le caratteristiche morali, l'educazione, i compiti, gli obblighi, le prerogative. La seconda parte molto più ridotta, composta di un centinaio di pagine divise in quattro capitoli, concerneva la dama e la differenza di spazio riservato alle due figure appare già indicativa del valore loro attribuito.

De Luca esordiva nel ventisettesimo capitolo con una breve disquisizione

---

*Donne filosofia cultura*, cit., p. 155 ss.

<sup>20</sup> Per un ampio quadro di insieme cfr. P. Totaro, *Introduzione*, in P. Totaro (cur.), *Donne filosofia cultura*, cit., p. 1 ss.

<sup>21</sup> De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 497 ss.

<sup>22</sup> Su di lei cfr. *Cristina di Svezia. La vita descritta da lei stessa*, trad. it., Napoli 1998; M. Conforti, *Libri a stampa di antichità romane nella biblioteca di Cristina di Svezia*, in P. Totaro (cur.), *Donne, filosofia, cultura*, cit., p. 265 ss.; V. Buckley, *Cristina Regina di Svezia. La vita tempestosa di un'europa eccentrica*, trad. it., Milano 2006

sull'etimologia e il senso del termine "dama" in diverse epoche e ordinamenti per concludere che il titolo "non conviene ad altre donne che alle mogli di quelli, li quali giuridicamente siano, ovvero si possano dire cavalieri", ossia di personaggi che godevano di uno *status* superiore sia ai popolani sia ai membri della "nobiltà privata o inferiore"<sup>23</sup>. Esse partecipavano agli onori e agli obblighi spettanti ai loro mariti "in quelle cose che siano adattabili al sesso", quindi erano esentate da doveri di tipo militare ma tenute alla fedeltà al principe, alla Chiesa e ai sacerdoti, al timore di Dio, alla osservanza della giustizia e, nei limiti delle loro possibilità, alla protezione delle persone deboli, indifese e miserabili<sup>24</sup>. Invece del valore nel combattere e nel duellare, ad esse era richiesto "il coraggio, e la fortezza nel resistere alle tentazioni, e agli artificij di quelli, i quali insidiano alla loro onestà" preservando la loro virtù non solo da ogni macchia ma anche da ogni lontano sospetto e in questo consisteva "la principale professione della dama, acciò le possa giuridicamente, e con ragione convenire questo attributo"<sup>25</sup>. E se la nobile rispetto alla popolana godeva della presunzione di onestà, era opportuno che dimostrasse una certa alterigia e superbia per mantenere le distanze in modo da consolidare la stima e la buona reputazione<sup>26</sup>. In ogni caso il grado di dama non si poteva acquistare, come quello di cavaliere, grazie all'eccellenza nelle lettere, nelle scienze o in qualche altra capacità personale ma solo mediante il matrimonio, anche se le buone attitudini servivano indirettamente allo scopo in quanto in certi casi favorivano le nozze con un principe o un signore. L'autore quindi concludeva che "l'essere dama non sia una qualità naturale, ma accidentale, come dipendente dalla qualità del marito" ed era riconosciuta anche alla vedova purché di costumi irreprensibili<sup>27</sup>. Il matrimonio risultava quindi un passo di primaria importanza in quanto era condizione indispensabile per il riconoscimento della dignità e dello *status* delle donne in ambito sociale e giuridico e dava origine alla famiglia legittima che costituiva la cornice e il perimetro entro i quali acquistavano significato la loro esistenza e le loro attività<sup>28</sup>.

---

<sup>23</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 491.

<sup>24</sup> Ivi, p. 493.

<sup>25</sup> Ivi, p. 494.

<sup>26</sup> Ivi, p. 495-496.

<sup>27</sup> Ivi, p. 504.

<sup>28</sup> Sul diritto di famiglia e sulla condizione della donna in antico regime cfr. N. Tamassia, *La famiglia italiana nel secolo decimoquinto e decimosesto*, Milano-Palermo-Napoli 1910; E. Besta, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Padova 1933; P. Torelli, *Lezioni di diritto italiano. Diritto privato. La famiglia*, Milano 1947; P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato, Parte prima. Diritto delle persone e di famiglia. Lezioni*, Milano 1960; M. Bellomo, voce *Famiglia (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, p. 745 ss.; Id., *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Torino 1970; p. 63 ss.; P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia dalle Costituzioni "giacobine" al Codice civile del 1942*, Bologna 1970 (2ª ed., a cura di F. Sofia, *ibidem*, 2002); G. Vismara, *Scritti di storia giuridica*, V, *La famiglia*, Milano 1988; M.G. Di Renzo Villata, voce *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, IV, Torino 1995, p. 457 ss.; L. Garlati, *La famiglia tra passato e presente*, in S. Patti,

Le opinioni di De Luca al riguardo confermavano e integravano quelle già espresse nel capitolo XXIV dove venivano illustrati gli obblighi del cavaliere nei confronti della dama. Anche qui l'onestà femminile era posta in primo piano per cui i doveri precipui di un uomo nobile consistevano innanzitutto nell'evitare di insidiare le donne altrui, mantenendo come unico obiettivo degli amori il matrimonio, e nel tutelare l'onore delle proprie figlie, sorelle e mogli senza però eccedere nei sospetti e nelle vendette ma avendo cura di dare il buon esempio con una vita sobria e intemerata<sup>29</sup>. Altro compito di fondamentale importanza era quello di dare in sposa la figlia o la sorella a persone di pari livello dotandole adeguatamente. L'autore stigmatizzava chi per avarizia collocava le giovani in famiglie di condizione inferiore poiché "in tal modo se gli fa un torto grande, e si offende la giustizia" causando un grave danno alle discendenti di alto lignaggio che secondo le leggi acquisivano lo *status* del marito e quindi venivano degradate<sup>30</sup>. Ciò poteva a suo parere essere giustificato solo da circostanze particolari, come la povertà o il grande numero di figli, che impedivano di offrire una dote adeguata. In certi casi poi era ritenuto utile allo Stato maritare senza dote "donzelle nobili a persone popolari ricche" per non impoverire le casate importanti ma anche per elevare la discendenza di sudditi che si erano distinti per ricchezze, valore militare, meriti scientifici o di altro tipo. D'altra parte far sposare una ragazza ad un uomo di rango superiore era sicuramente "cosa ben fatta e degna di lode" per aumentare il prestigio della propria famiglia, ma le spese per ottenere tale scopo non dovevano mai danneggiare figli maschi<sup>31</sup>. Questa osservazione sembra riferirsi alla tendenza verso l'aumento delle doti verificatasi nei territori pontifici a partire dal Trecento. Al riguardo è stato accertato che la smania di ostentazione della nobiltà, imitata dai ceti meno elevati, e l'intento di contrarre alleanze vantaggiose avevano accresciuto smisuratamente l'ammontare delle quote dotali a dispetto delle leggi suntuarie, creando spesso problemi nell'adeguato collocamento delle nubili di famiglie non particolarmente ricche<sup>32</sup>.

Dunque la regola più saggia rimaneva quella, enunciata nel detto *nube pari*, di celebrare le nozze fra persone di uguale condizione perché, sebbene la donna di bassa estrazione si elevasse mediante l'unione con un cavaliere, "l'aver in casa

---

M.G. Cubeddu, *Diritto della famiglia*, Milano 2011, p. 1 ss.; P. Passaniti, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della società coniugale in Italia*, Milano 2011, p. 35 ss. In particolare per le incapacità giuridiche femminili nel territorio romano tra XIII e XVII secolo, cfr. S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004.

<sup>29</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 421 ss.

<sup>30</sup> Ivi, p. 429 ss.

<sup>31</sup> Ivi, p. 431-432.

<sup>32</sup> A. Esposito, *L'iter matrimoniale a Roma e nella regione romana tra atti notarili e atti cerimoniali (secoli XV-XVII)*, in S. Seidel Menchi e D. Quagliani (curr.) *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, IV), Bologna 2006, p. 411 ss.

uno o più quarti ignobili, ovvero infetti, anche per parte di madre, ovvero ava, è un gran contrapeso, e cagiona non pochi pregiudizij”<sup>33</sup>. De Luca sconsigliava dal prendere in moglie una donna di umili o illegittimi natali a causa del suo ricco patrimonio perché ciò avrebbe inflitto una macchia duratura alla discendenza ma riteneva ugualmente un errore sceglierne una di livello molto superiore che si sarebbe comportata in modo altero e arrogante. Per ogni aspetto raccomandava di attenersi ad un giusto mezzo: perfino la bellezza a suo parere non era una qualità auspicabile perché avrebbe attirato l’attenzione dei seduttori per cui era preferibile che la sposa fosse di fattezze mediocri. Quanto al comportamento nei confronti della moglie, l’autore riteneva che il cavaliere, pur manifestando sempre rispetto e cortesia ed astenendosi da ingiurie e percosse, non doveva lasciare alla compagna troppo spazio ma mantenere “un certo dominio” che gli spettava per la sua naturale preminenza<sup>34</sup>.

Queste considerazioni appaiono in armonia con alcuni motivi presenti nella trattatistica ecclesiastica e laica sul matrimonio, che si era infittita tra la fine del Cinquecento e il Seicento, ma presentano alcuni tratti peculiari. È stato notato che nelle raccolte di prediche dell’epoca l’immagine della donna quale strumento di perdizione, rovina e peccato era stata in gran parte superata e sostituita dalla figura nuova di coadiutrice della Chiesa nella battaglia controriformistica, di tramite dell’ortodossia presso il marito e i figli<sup>35</sup>. Lo sforzo di imporre una più stringente disciplina alle comunità religiose e alle famiglie aveva indotto ad attribuire una inedita importanza al ruolo femminile. In particolare nell’ambito domestico, pur ribadendo il dovere di rispetto e di obbedienza verso il marito, si era venuto affermando il valore delle attività della moglie nell’economia e nell’educazione della prole e si riconosceva in lei la garante della stabilità e della continuità della famiglia. Di conseguenza si condannavano con maggiore energia gli eccessi autoritari degli uomini che venivano ammoniti a proteggere e a sostenere adeguatamente la compagna evitando comportamenti violenti e percosse<sup>36</sup>. Anche i criteri di formazione della coppia nelle omelie erano oggetto di una cauta revisione che tendeva ad aumentare il peso dell’affinità spirituale e delle inclinazioni dei giovani rispetto alla parità di rango e alle politiche delle casate. Le ricerche hanno inoltre evidenziato che, nei trattati specificamente dedicati al matrimonio, la bellezza, la cura e l’igiene del corpo, l’abbigliamento e l’aspetto esteriore della sposa erano qualità tenute in conto quasi al pari della

<sup>33</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 433.

<sup>34</sup> Ivi, p. 238-239.

<sup>35</sup> E. Novi Chavarria, *Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori italiani tra Cinque e Settecento. Tematiche e modelli*, in “Rivista storica italiana”, C (1988), p. 679 ss.

<sup>36</sup> Sullo *ius corrigendi* nella dottrina giuridica europea di antico regime e sulla successiva evoluzione cfr. G. Minnucci, «An mulier verberari possit». Una «quaestio disputata» di argomento matrimoniale, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I)*, Bologna 2000, p. 491 ss.; M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari 2011.



dote<sup>37</sup>. Questi punti nell'opera di De Luca sono appena accennati o del tutto trascurati e rimangono sullo sfondo, mentre i temi relativi allo *status* degli sposi e i profili formali sono dominanti. In effetti il giurista lucano nella sua insistenza sulla onestà femminile non sembra porre in primo piano le considerazioni di carattere morale ma piuttosto le conseguenze negative che una cattiva fama avrebbe causato sul piano sociale.

L'autore affrontava quindi con maggiore attenzione alcuni problemi giuridici specifici che a suo avviso erano più frequenti tra i nobili che tra i popolani. Al riguardo esaminava dapprima le questioni relative agli "sponsali di futuro", ossia alla promessa di matrimonio, distinguendo la legge scritta da quella della cavalleria. Secondo la prima, qualora fosse stato stipulato un contratto "perfetto, legittimo, & obbligatorio, sicché vi concorra il consenso valido, determinato, e sufficiente, e non vi sia impedimento alcuno canonico", sorgeva l'obbligo di matrimonio che poteva essere imposto anche con "le pene, e le censure", peraltro di natura solo morale e non fisica<sup>38</sup>. Venivano citate in ogni caso al riguardo alcune circostanze - come lo sdegno dei genitori e la minaccia di diseredazione<sup>39</sup>, il mutamento improvviso di *status*, qualche vizio formale - che potevano scusare l'inadempiente. Le regole cavalleresche erano invece diverse e facevano riferimento a situazioni personali dei contraenti. Così al giovane e inesperto e innamorato, irretito con l'inganno da una donna astuta, era consentito "uscire dalla parola, e mancare alla fede". Per contro, l'uomo maturo e consapevole che non manteneva la promessa causando un grave danno alla ragazza onesta - soprattutto "se si fosse venuto a qualche atto irretrattabile" - era da considerare "un mancatore, e un mal cavaliere". Ma anche quando le illusorie speranze erano da attribuire non tanto ai raggiri maschili quanto all'ingenuità della ragazza e della sua famiglia, che avevano creduto ai "soliti artificij degli amanti lascivi", la legge della cavalleria richiedeva di provvedere ad un risarcimento con il quale la donna avrebbe potuto maritarsi adeguatamente<sup>40</sup>. Queste pagine riflettono l'importanza che il fidanzamento e la promessa di nozze avevano acquisito in quel periodo sul piano formale e la correlativa maggiore frequenza delle liti trattate in materia presso i tribunali. Ciò è stato ricondotto dalla storiografia alle profonde trasformazioni apportate dal concilio di Trento al diritto in questo settore. Come è stato da tempo evidenziato, il

---

<sup>37</sup> M. Fubini Leuzzi, *Vita coniugale e vita familiare nei trattati italiani fra XVI e XVII secolo*, in G. Zarri, (cur.), *Donna, disciplina, creanza*, cit., p. 253 ss.

<sup>38</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 442. Sugli sponsali e la relativa disciplina cfr. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001, p. 123 ss.; 127 ss.; 290 ss.

<sup>39</sup> Sul problema del condizionamento da parte del padre cfr. G. Marchetto, *Il volto terribile del padre. «Metus reverentialis» e matrimonio nell'opera di Tomás Sanchez (1550-1610)*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *I tribunali del matrimonio*, cit., p. 269 ss. Sulla dottrina della patria potestà cfr. M. Cavina, *Il potere del padre*, 2 voll., Milano 1995, I, *Configurazioni e 'ius corrigendi': lineamenti essenziali nella cultura giuridica italiana preunitaria (1804-1859)*, p. 19 ss.

<sup>40</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 443-444.

matrimonio fino al XVI secolo inoltrato consisteva essenzialmente in un contratto consensuale, spesso privo di particolari formalità o solennità, e approfondite analisi hanno ormai largamente dimostrato che la maggior parte delle controversie tra Quattrocento e Cinquecento concernevano la validità del vincolo, vertendo di solito sul problema della difficile verifica della volontà delle parti<sup>41</sup>. Dopo il riordino della materia sancito dai decreti tridentini, che avevano definito rigorosamente requisiti, formalità e impedimenti, questa tipologia di cause diminuì progressivamente fino quasi a scomparire, mentre aumentarono i giudizi relativi agli sponsali che appunto occupano uno spazio non trascurabile nell'esposizione di De Luca<sup>42</sup>.

Nel trattare il vero e proprio matrimonio e la sua consumazione, l'autore ribadiva la differenza tra il piano propriamente giuridico e quello della correttezza e lealtà proprie del nobile poiché "non ogni cosa, la quale legalmente sia lecita, si deve dire onestà"<sup>43</sup>. Se la donna, ignara delle formalità giuridiche, fosse stata ingannata, l'unione si poteva sciogliere secondo il diritto, matrimoniale, ma questa azione rimaneva indegna di un cavaliere. In effetti gli studi hanno messo in luce che le rigorose imposizioni del concilio di Trento venivano spesso eluse a causa della ignoranza delle nuove prescrizioni e della persistenza degli usi precedenti. Ma le irregolarità erano originate anche da una serie di raggiri e astuzie ordite a scopo di seduzione e da matrimoni invalidi celebrati consapevolmente da sacerdoti che in tal modo cercavano di tamponare almeno provvisoriamente situazioni particolarmente difficili assicurando protezione e sopravvivenza alle donne e alla loro prole<sup>44</sup>. Non di rado, per superare l'opposizione dei genitori o altre difficoltà (soprattutto la disparità di

<sup>41</sup> S. Seidel Menchi, *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse, nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, II), Bologna 2001, p. 17 ss.; Ead., *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *I tribunali del matrimonio*, cit., p. 15 ss.

<sup>42</sup> Sull'evoluzione del diritto matrimoniale nel concilio di Trento cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, p. 213 ss.; A. Turchini, *Dalla disciplina alla "creanza" nel matrimonio all'indomani del Concilio di Trento*, in G. Zarri (cur.), *Donna, disciplina, creanza*, cit., p. 205 ss.; G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi, W. Reinhard (curr.), *Il concilio di Trento e il moderno*, Bologna 1996, p. 437 ss. e in Ead., *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, p. 203 ss.; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 101 ss.; D. Quaglioni, «Sacramenti detestabili». *La forma del matrimonio prima e dopo Trento*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Matrimoni in dubbio*, cit., p. 61 ss.; Id., *Segnali, rituali e simboli nuziali nel diritto*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *I tribunali del matrimonio*, cit., p. 43 ss.; U. Baumann, *Come il matrimonio diventò sacramento. Breve sommario di una storia difficile*, ivi, p. 239 ss.

<sup>43</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 444.

<sup>44</sup> Sulla legislazione e la dottrina relativa ai matrimoni finti, clandestini e alla bigamia cfr. D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 69 ss.; numerosi casi sono ricostruiti in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Matrimoni in dubbio*, cit.; S. Seidel Menchi, *Il matrimonio finto. Clero e fedeli post-tridentini tra sperimentazione liturgica e registrazione di stato civile*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, III), Bologna 2004, p. 535 ss.

ceto), le coppie iniziavano una convivenza clandestina sperando di regolarizzare la loro posizione in seguito o ricorrevano all'espedito di dichiararsi marito e moglie di fronte ad un parroco cogliendolo di sorpresa. Un simile caso era capitato allo stesso De Luca, nella veste di avvocato difensore di un uomo nobile e ricco che, dopo qualche mese di convivenza con una giovane di buona famiglia ma povera, aveva chiesto di invalidare il matrimonio avvenuto senza pubblicazioni e a sorpresa<sup>45</sup>. L'istanza fu respinta dalla curia napoletana e dalla S. Rota che confermarono la validità del sacramento ma talvolta, invece, il vincolo contratto nelle forme prescritte veniva sciolto ingiustamente per motivi di convenienza. De Luca citava alcuni esempi nei quali i cavilli dei legulei erano riusciti in tale intento e non nascondeva la sua disapprovazione per espedienti formalistici che ignoravano le situazioni concrete delle persone<sup>46</sup>. Evitando di riferire i numerosi episodi storici per non appesantire la trattazione con "affettata ostentazione" erudita, si limitava a ricordare il caso del re di Napoli Ladislao, fratello della regina Giovanna e simile a lei nella dissolutezza. Costui, trovandosi in gravi difficoltà a causa della rivolta dei baroni, aveva sposato Costanza, figlia del ricco siciliano Manfredino di Chiaromonte conte di Modica ma, dopo essere riuscito grazie alla sua ingente dote a domare l'insurrezione, non aveva esitato a fare invalidare il matrimonio guadagnandosi "una perpetua taccia di mancator"<sup>47</sup>. Il giurista lucano deplorava poi chi otteneva in moglie una ragazza contro la volontà del padre, del fratello o di altri parenti che l'avevano in custodia, ricorrendo al rapimento. Lo indignava il fatto che il matrimonio fosse considerato valido e che, per giunta, "le sciocche formalità de Giuristi e più quelle de Morali" obbligassero a conferire la dote, provocando un ulteriore danno e una doppia ingiuria alla famiglia. A suo giudizio il responsabile di tale azione era indegno e violatore delle regole cavalleresche a dispetto della legge scritta che non lo sanzionava<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Sul punto cfr. D. Moscarda, *Il cardinale Giovan Battista De Luca giudice rotale e la causa matrimoniale tra Michele De Vaez e Giovanna Maria De Sciart (Napoli 1650)*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Matrimoni in dubbio*, cit., p. 415 ss.

<sup>46</sup> Sulla dottrina e la prassi relative alla separazione cfr. G. Di Renzo Villata, voce *Separazione personale dei coniugi a) Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, p. 1350 ss.; D. Quaglioni, «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Coniugi nemici*, cit., p. 95 ss. Nello stesso volume sono ricostruiti numerosi casi di separazione in diversi ordinamenti italiani, per i territori pontifici cfr. I. Fosi, *Da un tribunale all'altro: il divorzio fra Benedetta Pinelli e Girolamo Grimaldi principe di Gerace (1609-1653)*, ivi, p. 417 ss.; A. Esposito, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, ivi, p. 499 ss.

<sup>47</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 445-446.

<sup>48</sup> Ivi, p. 447-448. Sulla dottrina giuridica relativa ai rapimenti cfr. G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 118 ss., 319 ss.; Ead., *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Trasgressioni*, cit., p. 351 ss.

### 3. Le regole di comportamento e l'educazione

Il capitolo XXVIII era dedicato a definire il comportamento corretto della dama a partire dalla sua spiritualità e dal timore di Dio, sottolineando che essi erano necessari a tutte le donne ma per quelle di elevato rango, come per i cavalieri, assumevano una importanza capitale. La condizione privilegiata infatti richiedeva una più intensa gratitudine verso il Creatore e, corrispettivamente, rendeva più gravi le trasgressioni a causa dello scandalo e del cattivo esempio che ne derivavano di fronte al popolo<sup>49</sup>. L'autore riconosceva che non era necessario insistere sul punto perché le donne erano naturalmente più inclini ai sentimenti di pietà e devozione rispetto agli uomini e anzi osservava che conveniva talvolta piuttosto trattenerle dall'eccesso di pratiche religiose che avrebbe potuto causare persino notevoli danni. La frequenza troppo assidua alle funzioni e ai sacramenti rischiava infatti da una parte di indurre alla superficialità e alla sottovalutazione della loro importanza, dall'altra di esporre le persone deboli agli inganni di chi si era allontanato dalla vera fede. Qui il trattato ricalcava le orme di scrittori che avevano raccomandato di mantenere la devozione delle fedeli nei limiti di un giusto equilibrio per impedire loro di scivolare nella superstizione, insita nell'esagerata religiosità, ed erano giunti a sostenere che l'ossequio verso il coniuge doveva prevalere anche sulle pratiche pie<sup>50</sup>. De Luca dedicava un ampio spazio a questo tema rivelando lo speciale rilievo che esso rivestiva ai suoi occhi e raccomandava a padri e mariti di scegliere con molta attenzione i confessori e i direttori spirituali delle figlie e delle spose avendo cura che fossero non solo di intemerati costumi ma anche, preferibilmente, di nobili natali ed esperti del mondo e delle usanze cavalleresche. Solo con queste caratteristiche i sacerdoti erano in grado di mettere in guardia con sicurezza le dame dalle insidie della vita di società e di distinguere tra le questioni importanti, sulle quali bisognava essere rigorosi, e le secondarie che era opportuno tralasciare.

Dal canto suo la dama doveva usare la massima prudenza e circospezione nel seguire le indicazioni del confessore per non divenire troppo dipendente da lui poiché anche "sotto il mantello della pietà, e della divozione" si potevano nascondere pericoli per la virtù. In particolare, se il prelado avesse proposto "cose nuove, e singolari, le quali per avanti non siano usate", era preferibile consigliarsi prima con familiari o altri ecclesiastici o persone sagge "perché le singolarità, e quelle cose che escono dall'ordinario, e dal comune, in questo

---

<sup>49</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 508 ss.

<sup>50</sup> D. Solfaroli Camillocci, *L'obbedienza femminile tra virtù domestiche e disciplina monastica*, in G. Zarri (cur.), *Donna, disciplina, creanza*, cit., p. 269 ss.; sugli studi e gli scritti delle donne in ambito teologico cfr. M.L. Giordano e A. Valerio (curr.), *Donne e Bibbia nella crisi dell'Europa cattolica (secoli XVI-XVII)*, Trapani 2014.

nesso sogliono essere sospette, e per lo più pericolose”<sup>51</sup>. La storia insegnava che astuti malvagi, proprio convincendo prima le donne a dottrine false, avevano raggiunto gli uomini e conquistato così casate e Stati interi allontanandoli dalla Chiesa. Spie rivelatrici dell’inadeguatezza dei confessori erano la tendenza ad utilizzare le penitenti per soddisfare ambizioni e per ottenere agi e favori o l’ingerenza indiscreta negli affari di famiglia. Bisognava inoltre essere caute nel partecipare alle riunioni religiose, dove la presenza di uomini poteva essere rischiosa, ma anche le bizoche e altre analoghe figure di questuanti andavano considerate con circospezione, limitandosi a elargire elemosine senza dar loro confidenza o ammetterle in casa <sup>52</sup>. In queste considerazioni la preoccupazione appare non tanto quella di promuovere un profondo sentimento religioso e una sincera fede delle signore quanto di mantenere comportamenti adeguati al rango, conformi al prestigio della famiglia e in linea con l’ortodossia.

Per l’abbigliamento e i gioielli De Luca rimandava agli usi locali enunciando la regola generale per cui gli ornamenti dovevano essere proporzionati allo *status* e quindi ogni esagerazione sia nella semplicità che nel lusso era da evitare: “et insomma sempre l’eccesso è vizioso, e la virtù consiste nella moderazione, e nella via di mezo”<sup>53</sup>. Seguire le abitudini del luogo adattandosi a ciò che era considerato appropriato e guardandosi dall’attirare l’attenzione per comportamenti diversi costituiva secondo l’autore il principio fondamentale che doveva guidare la nobile in ogni circostanza. Così, per combattere l’ozio, era di solito ritenuto lodevole dedicare qualche tempo a tessere o ricamare il lino, la lana e la seta (purché senza ricavarne alcuna mercede) ma, qualora i lavori manuali fossero considerati sconvenienti nell’ambiente circostante, era preferibile limitarsi a dirigere la servitù in simili attività<sup>54</sup>.

L’immagine delineata in queste pagine di una signora confinata tra le pareti domestiche, essenzialmente inoperosa o dedita ad occupazioni futili e di nessun rilievo economico, appare stereotipata e non del tutto corrispondente alla realtà. Da tempo infatti le ricerche storiche hanno messo in luce che durante il Seicento anche nello Stato della Chiesa le donne svolgevano spesso un essenziale e insostituibile ruolo di mediatrici per la crescita di potere della famiglia e le carriere dei consorti e dei figli. Numerosi casi analizzati dagli studiosi testimoniano che, proprio grazie alla loro posizione di secondo piano e alla loro incapacità giuridica, erano in grado di intessere rapporti e avviare trattative sul piano informale, attraverso inviti, visite, incontri, discussioni nel terreno neutrale dei salotti, scambi di doni, che consentivano poi la conclusione di accordi formali da parte degli uomini. Le donne dunque, anziché relegate nell’ombra con atteggiamento passivo e subordinato, costituivano un

<sup>51</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 515.

<sup>52</sup> Ivi, p. 517-18

<sup>53</sup> Ivi, p. 519.

<sup>54</sup> Ivi, p. 520 ss.

fondamentale elemento della rete di parenti che contribuivano, con funzioni differenziate, al comune scopo della prosperità economica e del prestigio sociale della famiglia<sup>55</sup>.

Quanto al vitto, De Luca affermava che non si poteva dare regole certe suggerendo solo di non mostrarsi golose e soprattutto inclini a bere alcolici. Analogamente per l'allattamento e l'educazione dei figli e delle figlie, per i rapporti con i familiari e per le separazioni non prendeva una posizione netta rinviando alle osservazioni generali già esposte nella prima parte del volume. Non ometteva però di puntualizzare che era preferibile educare le ragazze in casa piuttosto che nei conventi e che le seconde nozze, soprattutto per le vedove di età matura, sollevavano sospetti perché potevano essere interpretate quali "segno d'incontinenza". Su questo ultimo punto l'autore concordava con la posizione generalmente riscontrata nei predicatori del tempo che si dichiaravano contrari ai matrimoni delle donne rimaste prive del marito, ma mancano nella sua esposizione alcuni elementi da essi illustrati con ampiezza, come le indicazioni precise circa l'educazione della prole, il deciso favore per l'allattamento materno e la disapprovazione del baliatico<sup>56</sup>. Gli usi locali e le esigenze del casato sembrano avere agli occhi dello scrivente maggior peso delle considerazioni moralistiche su questi aspetti.

Le dame erano, come i cavalieri, obbligate a mantenere le promesse e la parola data e anche sotto altri profili ad esse si potevano applicare, con le opportune modifiche, le regole valide per i cavalieri, ma il loro comportamento verso il coniuge, rispetto all'uomo, doveva essere ancora più irreprensibile<sup>57</sup>. La donna "come suddita e dipendente" era tenuta a umiltà, ossequio e pazienza perché, se l'atteggiamento inurbano del marito "sarà degno di biasimo, ma non partorirà altro danno", quello della moglie poteva provocare conseguenze spiacevoli e punizioni, data la posizione di "padrone di casa e superiore" dell'offeso. In particolare la signora doveva dimostrare grande pazienza e sopportazione nei confronti delle relazioni extraconiugali del marito non solo per evitare scandali dannosi alla famiglia, ma anche per salvaguardare la propria

---

<sup>55</sup> C. Casanova, *Le donne come 'risorsa'. Le politiche matrimoniali della famiglia Spada (secc. XV-XVIII)*, in "Memoria. Rivista di storia delle donne", n. 21, 3 (1987), p. 56 ss.; R. Ago, *Carriere e clientele nella Roma barocca*, Roma-Bari 1990, p. 60 ss., 176 ss.; Ead., *Donne, doni e public relations tra le famiglie dell'aristocrazia romana del XVII secolo*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La donna nell'economia secc. XIII-XVIII*, Firenze 1990, p. 175 ss.; Ead., *Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo*, in M. A. Visceglia (cur.), *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale*, Roma-Bari 1992, p. 256 ss.; Ead., *Maria Spada Veralli la buona moglie*, in G. Calvi (cur.), *Barocco al femminile*, Roma-Bari 1992, p. 51 ss.; M. D'Amelia, *Nepotismo al femminile. Il caso di Olimpia Maidalchini Pamphili*, in M.A. Visceglia (cur.), *La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, Roma 2001, p. 353 ss. Sul lavoro delle donne delle classi medie e basse cfr. O. Hufton, *Donne, lavoro e famiglia*, in A. Farge e N. Zemon Davis (curr.), *Dal Rinascimento all'età moderna*, cit., p. 15 ss.; A. Di Sante, S. Turriziani (curr.), *Le donne nel cantiere di San Pietro in Vaticano. Artiste, artigiane e imprenditrici dal XVI al XIX secolo*, Foligno 2017.

<sup>56</sup> E. Novi Chavarría, *Ideologia e comportamenti familiari nei predicatori*, cit., p. 706 ss.

<sup>57</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 526 ss.

reputazione. Infatti la manifestazione di gelosia e di risentimenti di fronte ai tradimenti avrebbe potuto attirare su di lei “il sospetto che ciò nasca dal motivo della propria sensualità, e dal desiderare il suo debitore più idoneo”<sup>58</sup>. Va sottolineato che qui il giurista lucano non esprimeva una condanna morale dell’adulterio in quanto peccato, come facevano i predicatori di vari ordini religiosi, ma neppure affrontava la violazione della fedeltà coniugale come reato, sebbene la dottrina avesse ampiamente riflettuto sul tema e la normativa dei territori pontifici contenesse molte disposizioni al riguardo<sup>59</sup>. Egli si limitava a sfiorare l’argomento per sottolineare l’interesse prioritario della famiglia, che doveva essere tenuta al riparo da pettegolezzi, e l’opportunità di mantenere un atteggiamento dignitoso e distaccato da parte della moglie per non dare adito a illazioni maliziose nei suoi confronti.

Nel capitolo XXIX De Luca poneva la questione se le conoscenze scientifiche e letterarie, l’arte della conversazione, del ballo e della musica fossero degne di lode o di biasimo osservando che il dibattito era molto vivo ma ancora aperto tra i politici e i saggi, mentre le teorie al riguardo spesso si rivelavano impraticabili nella realtà<sup>60</sup>. In astratto infatti tali doti potevano essere considerate virtù ma in concreto erano pericolose in quanto rendevano le donne più desiderabili, quindi esposte alle insidie maschili, e allo stesso tempo più sicure di sé e più libere, favorendo gli incontri e gli amori<sup>61</sup>. Rispetto alla trattazione sulla educazione del cavaliere, quella relativa alla dama appare molto più breve e semplificata, testimoniando la limitata importanza attribuita dall’autore al tema che invece durante il Seicento stava richiamando sempre maggiore attenzione. Anche in questo caso egli non forniva una indicazione precisa ma suggeriva di seguire “l’uso più comune delle persone savie, e accreditate di quel paese” tendendo in debito conto l’appartenenza allo *status* poiché le regole di principesse, gentildonne e popolane erano diverse e risultava

<sup>58</sup> Ivi, p. 530.

<sup>59</sup> G. Minnucci, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L’inedito commentario “ad legem Juliam de adulteriis”*, Bologna 2002; A. Esposito, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in S. Seidel Menchi e D. Quaglioni (curr.), *Trasgressioni*, cit., p. 21 ss.; G. Marchetto, «*Primus fuit Lamech*». *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune*, ivi, p. 43 ss.; A. Marchisello, «*Alieni thori violatio*»: *l’adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, ivi, p. 133 ss.

<sup>60</sup> Sull’educazione delle donne in età moderna cfr.: G.L. Masetti Zannini, *Motivi storici della educazione femminile (1500-1650)*, I, *Morale, religione, lettere, arte, musica*, Premessa di G. Pelliccia, Bari 1980, II, *Scienza, lavoro, giuochi*, Napoli 1982; F. Taricone, S. Bucci, *La condizione della donna*, cit., p. 23 ss.; M. Sonnet, *L’educazione di una giovane*, in A. Farge e N. Zemon Davis (curr.), *Dal Rinascimento all’età moderna*, cit., p. 119 ss.; L. Timmermans, *L’accès des femmes à la culture (1598-1715). Un débat d’idées de Saint François de Sales à la marquise de Lambert*, Paris 1993; M.R. Di Simone, *L’accesso all’università*, cit., p. 527 ss.; C. Nativel (cur.), *Femmes savantes, savoir des femmes. Du crépuscule de la Renaissance à l’aube des Lumières*, Actes du Colloque de Chantilly, 22-24 septembre 1995, Genève 1999; G. Zarri, *Le istituzioni dell’educazione femminile*, in Ead., *Recinti*, cit., p. 145 ss.; C.H. Winn (cur.), *Protestations et revendications féminines. Textes oubliés et inédits sur l’éducation féminine (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, Paris 2002.

<sup>61</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 533 ss.

sconveniente comportarsi in modi non adeguati alla propria condizione. Nell'ambito del proprio ceto, peraltro, era indispensabile usare moderazione e attenersi al principio del *ne quid nimis*, tenendo presente che le doti culturali non erano le più importanti per il sesso femminile poiché le virtù principali restavano in ogni caso quelle "di operare con le sue mani il lino, la lana, e la seta, l'aver cura della casa, l'attendere alla buona educazione dei figli, l'essere ossequiosa al marito, e il coltivare l'amor di Dio"<sup>62</sup>. Se i costumi locali lo permettevano, le signore avrebbero potuto applicarsi agli studi ma, come per il cavaliere, era opportuno astenersi dall'approfondire le scritture sacre e la teologia per evitare di cadere in errori nella fede e dal dedicarsi a materie quali l'astronomia, la cabala, la chimica e l'alchimia che erano per le donne ancora più pericolose che per gli uomini<sup>63</sup>.

Al fine di soddisfare la curiosità intellettuale, De Luca consigliava innanzitutto di applicarsi a libri storici edificanti nei quali si esaltava l'onestà e si deplorava l'infamia di regine e personalità potenti del passato quali Cleopatra, Messalina, Faustina, Giovanna I e II di Napoli. Ma ammetteva anche l'utilità di testi di cavalleria e di commedie o tragedie nei quali si dimostrasse che erano consentiti esclusivamente gli amori miranti al matrimonio "aborrendo però affatto come la peste la lettura de Poeti, e degli altri scrittori, li quali parlino degli amori osceni, e disonesti". In realtà, come è stato dimostrato, in quell'epoca le letture delle donne erano divenute ricche e varie ed il loro crescente impegno nella scrittura costituiva uno strumento per giungere alla consapevolezza della loro identità. Le ricerche hanno accertato che in alcuni casi si erano formate biblioteche private laiche e monastiche di una certa consistenza attestanti una notevole ampiezza di interessi, mentre si stavano moltiplicando i libri di autrici e non mancavano case editrici a conduzione femminile, gestite soprattutto da vedove che avevano ereditato l'attività dei mariti<sup>64</sup>.

Per la musica, il canto, gli spettacoli e i giochi a carte o a dadi, l'autore suggeriva di seguire le usanze locali sempre mantenendo la consueta modestia, mentre nei doni da offrire a uomini in certe occasioni e solennità, ammoniva di agire con estrema prudenza, avendo cura che tutto avvenisse in pubblico e senza biglietti o lettere inviate a parte tramite i domestici. Ribadiva che andava evitata ogni familiarità e confidenza tra dame e cavalieri che non fossero uniti dal primo

---

<sup>62</sup> Ivi, p. 539.

<sup>63</sup> Ivi, p. 540 ss.

<sup>64</sup> C. Dulong, *Dalla conversazione alla creazione*, in A. Farge e N. Zemon Davis (curr.), *Dal Rinascimento all'età moderna*, cit., p. 406 ss.; N. Rattner Gelbart, *Le donne giornaliste e la stampa nel XVII e XVIII secolo*, ivi, p. 435 ss.; G. Calvi, *Introduzione*, in G. Calvi (cur.), *Barocco al femminile*, cit., p. VII ss.; T. Plebani, *Nascita e caratteristiche del pubblico di lettrici tra medioevo e prima età moderna*, in G. Zarri (cur.), *Donna, disciplina, creanza*, cit., p. 23 ss.; P. Totaro, *Introduzione*, in P. Totaro (cur.), *Donne, filosofia e cultura*, cit., p. 4-5; E. Cerquetelli, *Il Journal des sçavans' e le donne di cultura*, ivi, p. 245 ss.; M. Conforti, *Libri a stampa*, cit., ivi, p. 265 ss.; A. Mirto, *Il ruolo delle donne nel campo dell'editoria tra Cinquecento e Seicento*, ivi, p. 287 ss.; D. Zardin, *Libri e biblioteche negli ambienti monastici nell'Italia del primo seicento*, ivi, p. 347 ss.



o secondo grado di parentela, poiché anche tra persone onorate e sagge poteva nascere una attrazione quasi impercettibile che sarebbe cresciuta a dismisura senza poterla controllare, come da un piccolo seme si sviluppavano grandi piante<sup>65</sup>.

#### 4. Le cariche pubbliche

Infine l'ultimo capitolo affrontava la complessa problematica relativa alla possibilità della dama di assumere cariche pubbliche<sup>66</sup>. L'importanza del tema era sottolineata da una corposa premessa storica nella quale venivano passati in rassegna diversi popoli ed epoche a partire dagli Ebrei, che secondo le sacre scritture escludevano decisamente le donne da posizioni di comando al pari dei Romani antichi, mentre altri come gli Assiri, i Caldei e gli Egiziani avevano sperimentato il governo di regine con diversi risultati<sup>67</sup>. Un giudizio sprezzante era espresso nei confronti di Giustiniano che, dominato da Teodora, aveva sovvertito il sistema precedente parificando i due sessi nelle successioni. L'imperatore era del resto "un'uomo dapoco, si che si può chiamare un ignorante fortunato" poiché la riforma legislativa a lui attribuita in realtà era stata iniziata da tempo e le vittorie militari che lo resero famoso erano opera dei generali Belisario e Narsete<sup>68</sup>. In Italia tuttavia l'eguaglianza da lui stabilita non fu applicata anche a causa delle invasioni germaniche e solo con l'avvento dei Normanni si cominciò a riconoscere alle femmine la successione a capo dei principati e delle signorie, in assenza di eredi maschi. De Luca dimostrava grande considerazione per la "pijssima Contessa Matilda" - che secondo alcuni conservò la verginità nel matrimonio e non avendo figli lasciò i suoi possedimenti alla Chiesa - mentre deplorava il passaggio della sovranità da Costanza d'Altavilla alla serie degli avidi e insubordinati sovrani di Sicilia e di Napoli, avversi ai pontefici<sup>69</sup>. Ricordava in particolare la dissolutezza delle regine Giovanna I e II di Napoli e l'esito finale della vicenda dinastica per cui si era ormai stabilita la capacità successoria delle donne nei feudi sia pure "con qualche ordine poco ragionevole riportato nell'opere legali"<sup>70</sup>. Rilevava che anche in altre zone d'Italia e in Spagna certi feudi prima esclusivamente maschili

---

<sup>65</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 544 ss.

<sup>66</sup> Sul tema cfr. N. Zamon Davis, *Donne e politica*, in A. Farge e N. Zemon Davis (curr.), *Dal Rinascimento all'età moderna*, cit., p. 201 ss.; M.T. Guerra Medici, *Donne di governo nell'Europa moderna*, Roma 2005; C. Pedrazza Gorlero, "Insanae dominationes"? : una nota sulla 'manipolazione' del governo muliebre nella Francogallia di François Hotman, in "Historia et ius", XIV (2018), paper 12.

<sup>67</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p.551 ss.

<sup>68</sup> Ivi, p. 555.

<sup>69</sup> Ivi, p. 558 ss.

<sup>70</sup> Ivi, p. 564.

erano divenuti femminili ma non manifestava disapprovazione al riguardo e già nel *Dottor volgare* aveva giudicato errata l'opinione dei giuristi che continuavano a ritenere impropria l'investitura delle donne con la motivazione che il servizio militare non si confaceva al loro sesso<sup>71</sup>. Osservava infatti che il feudo aveva perso nel corso dei secoli la sua funzione originaria di partecipazione armata alle guerre dei signori e quindi l'incapacità in questo campo non poteva costituire un impedimento.

Neppure lo indignava la constatazione che in Irlanda, Scozia e Inghilterra fossero salite al trono regine, "l'ultima delle quali è stata la gran donna virile Elisabetta, degna peraltro di gran lode, quando la macchia della Religione non la deturpasse". Anche l'Ungheria aveva avuto in Maria una sovrana capace, tanto da essere designata con il titolo di re, ma soprattutto era da apprezzare Cristina di Svezia. Essa, dopo avere ben governato per anni, nell'impossibilità di ristabilire il cattolicesimo e di liberare il paese dalle eresie, aveva volontariamente rinunciato al trono "posponendo il Regno temporale all'eterno, con raro esempio" per potere con maggiore serenità praticare la vera religione. De Luca sottolineava che, al pari di Elisabetta, era rimasta nubile "come conviene ad un'animo virile, e generoso sdegnante la superiorità del marito" e si era stabilita a Roma divenendo Mecenate dei saggi e "dotata di molte scienze, e virtù eccedenti la condizione ordinaria del sesso"<sup>72</sup>. Il giurista lucano dunque non mancava di riconoscere il valore di alcune donne ascese a posizioni di comando anche se evidenziava l'eccezionalità delle loro personalità, le loro qualità virili e la rinuncia alla vita coniugale. Per i privati invece contestava il principio della parità successoria dei figli e delle figlie riconducendolo alla rozzezza della interpretazione data al *Corpus iuris* dai dottori medievali che non avevano tenuto conto del contesto culturale greco e delle condizioni dell'epoca nei quali la compilazione era stata redatta. A suo parere invece l'eguaglianza nelle eredità era "contro ogni ragione e contro i costumi antichissimi dell'Italia" perché a causa sua il patrimonio familiare si impoveriva e passava ad estranei. E, sebbene i popoli avessero cercato di rimediare all'inconveniente mediante espedienti come i fedecommissi agnatici, l'intento non era stato del tutto raggiunto a motivo dei numerosi cavilli e delle formalità opposti da "giuristi prammatici e sciocchi"<sup>73</sup>. Questa posizione avrebbe trovato conferma nella *Constitutio super statutariis successiōibus* emanata da Innocenzo XI il 18 novembre 1680, che la storiografia ritiene ispirata e redatta dallo stesso De Luca, allora stretto collaboratore del pontefice<sup>74</sup>. La legge, che mirava a riordinare la materia delle successioni

<sup>71</sup> Sulla successione delle donne nei feudi e sui feudi femminei cfr. M.T. Guerra Medici, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli 1986, p. 273 ss.

<sup>72</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 566-567.

<sup>73</sup> Ivi, p. 570.

<sup>74</sup> Sul punto cfr. M.T. Guerra Medici, *L'esclusione delle donne dalla successione legittima e la Constitutio super statutariis successiōibus di Innocenzo XI*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LVI (1983), p. 261 ss.; A. Dani, *Un'immagine secentesca*, cit., p. 120 ss.; sulle posizioni dei dottori medievali in materia cfr. M.

legittime femminili nello Stato della Chiesa ponendo fine alle controverse interpretazioni dei magistrati, vietava il ricorso al diritto romano che equiparava i maschi alle femmine e confermava in tal modo la tradizione statutaria che privilegiava gli uomini.

Una volta ammessa la legittimità del governo femminile nei principati, feudi o altri ordinamenti, Da Luca poneva il problema delle modalità dell'esercizio del potere e quello delle conseguenze di un eventuale matrimonio. Circa il primo punto distingueva nettamente tra la giustizia distributiva, relativa agli affari economici e politici, e la giustizia commutativa, riguardante la decisione delle cause civili e penali. Non riteneva infatti disdicevole per la signora occuparsi dell'amministrazione dei suoi territori purché fosse assistita da un consiglio formato da persone esperte e sagge, preferibilmente attempate e prudenti, che la sostenesse "per la debolezza, e fragilità del suo sesso", evitando di conferire prerogative importanti a singoli ministri, soprattutto se giovani, per salvaguardarsi da sospetti di disonestà<sup>75</sup>. Quanto alla gestione dei tribunali, se era opinione comune che principi e baroni maschi detenessero la titolarità della funzione ma non il suo concreto svolgimento, che era demandato a giudici e magistrati, a maggior ragione ciò era richiesto per la donna "per ordinario non versata nelle leggi, e non provvista di quella prudenza, dottrina, pratica e maturità, che vi bisogna". De Luca ammetteva che alcune sovrane "virili e prudentissime" fossero di gran lunga superiori a certi uomini inetti, ma ammoniva che i sudditi si sarebbero malvolentieri sottoposti alla autorità femminile e perciò non conveniva alla dama gestire "questa parte troppo sproporzionata al suo sesso" anche per non offendere Dio e la sua coscienza "nell'ingerirsi in cosa insolita, ad essa incongrua"<sup>76</sup>.

La questione delle conseguenze del matrimonio era alquanto complessa e De Luca si addentrava in una articolata trattazione distinguendo varie ipotesi. Affermava che, se il regno o principato o feudo era costituito legittimamente in dote, la donna rimaneva titolare dei poteri ad esso connessi ma l'esercizio e i guadagni relativi spettavano al marito secondo le regole generali. Se invece il possedimento faceva parte dei beni extradotali, il marito "sarà un suo suddito, e viene considerato come un'amministratore, o consigliere molto qualificato, e di qualche maggiore autorità di quella, che abbia un semplice ministro", mentre la moglie avrebbe avuto il titolo di regina, principessa o baronessa "non per accidente ma per sostanza", ossia non per effetto del matrimonio ma per suo diritto autonomo. In questo caso, contrariamente a quanto accadeva di solito,

---

Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, p. 163 ss.; L. Mayali, *Droit savant et coutumes. L'exclusion des filles dotées XII<sup>ème</sup>-XV<sup>ème</sup> siècles*, Frankfurt am Main 1987; A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, p. 42 ss.

<sup>75</sup> G.B. De Luca, *Il cavaliere e la dama*, cit., p. 570-571.

<sup>76</sup> Ivi, p. 572-573.

ella esercitava direttamente le sue prerogative e poteva essere paragonata al sole che splendeva di luce propria a differenza dello sposo che, come la luna, brillava di luce riflessa<sup>77</sup>. Tuttavia spesso la donna era “la causa prossima e immediata” per la quale l’uomo, con le nozze, veniva elevato al grado di re, principe o signore e allora egli acquisiva il pieno comando, essendo obbligato nei confronti della moglie solo ad un “maggiore ossequio” per gratitudine e convenienza<sup>78</sup>.

L’autore precisava che la costituzione in dote del principato o signoria dipendeva non solo dalla volontà della titolare ma anche dalla sua facoltà di disporre in questo senso e, non essendovi regole certe in materia, consigliava innanzitutto di seguire le norme e gli usi locali per poi, in mancanza di questi, adeguarsi alle massime generali. Segnalava al riguardo la netta differenza tra i regni e principati “sovrani e assoluti” e i feudi e signorie di rango inferiore. I primi non potevano essere dati in dote poiché non era ammissibile che la sovranità, essendo indivisibile, risiedesse in due persone contemporaneamente<sup>79</sup>. Di conseguenza, alla donna che volontariamente intendesse rinunciare ai poteri derivanti dalla sua posizione in favore del marito, rimaneva l’unica possibilità di trasferirgli completamente e formalmente il governo e la dignità regale, con il consenso del popolo e dei parlamenti, perdendo ogni diritto. Qualora invece la regina o principessa avesse solo di fatto lasciato la guida dello Stato al coniuge, disinteressandosi della vita pubblica e comportandosi come una comune sposa subordinata, il marito era da considerarsi luogotenente e vicario con piena facoltà di agire, ma la titolarità del potere sarebbe rimasta in capo a lei<sup>80</sup>. Per i feudi e le baronie lo spazio di decisione della donna era minore in quanto poteva essere limitato dalla volontà del “padrone diretto” e dai vincoli giuridici. In particolare bisognava distinguere tra i possedimenti dati in “dos aestimata”, dove la proprietà passava al marito, e quelli dati in “dos inaestimata”, dove la moglie manteneva la titolarità dei beni. Il primo caso configurava una vera e propria vendita, non consentita dalle leggi feudali, mentre il secondo non presentava problemi ma prevedeva la condizione del consenso del signore al matrimonio, concepita non tanto per limitare la libertà personale quanto per evitare che il feudo passasse a un vassallo sgradito, nemico o pericoloso<sup>81</sup>.

Dopo avere concluso la trattazione, De Luca sentiva il bisogno di giustificare l’esposizione tecnica e particolareggiata affermando che l’argomento, lungi dal convenire solo ai giuristi di professione, poteva essere molto utile ai cavalieri e alle dame “di poca letteratura” per conoscere meglio i loro diritti ed evitare così le discordie familiari. Rivendicava l’opportunità di servirsi di uno “stile piano, e familiare”, lontano dalle “accademiche affettazioni” e dai soverchi ornamenti

---

<sup>77</sup> Ivi, p. 574-575.

<sup>78</sup> Ivi, p. 576-577.

<sup>79</sup> Ivi, p. 578-579.

<sup>80</sup> Ivi, p. 579-580.

<sup>81</sup> Ivi, p. 580 ss.

retorici, cari agli eruditi superficiali, e confermava il suo intento essenzialmente pratico di chiarire ad un pubblico non specialistico “alcune cose profittevoli alla vita civile, e alla repubblica”, come già aveva affermato nella sua difesa della lingua italiana e nella dissertazione sullo stile legale<sup>82</sup>.

Il giurista lucano è considerato da taluno un esponente della misoginia secentesca<sup>83</sup> ma il suo pensiero in questo campo merita un giudizio più articolato. In effetti non troviamo nel suo trattato le argomentazioni sulla inferiorità mentale e fisica delle donne che venivano da molti usate per giustificare la loro limitata capacità giuridica e formavano, ad esempio, una ampia parte degli scritti di Tiraqueau. Le sue considerazioni sono lontanissime anche dalla veemente e ridondante polemica morale che pochi anni dopo l'abate Bonaventura Tondi avrebbe scagliato contro il genere femminile presentandolo come fonte di ogni vizio, peccato e disgrazia dell'umanità<sup>84</sup>. Senza dubbio non mancano occasionali e rapidi cenni alla naturale preminenza maschile ma egli deliberatamente si astiene dall'approfondire il tema, limitandosi a constatare un principio allora universalmente accettato. La sua opera è del tutto estranea alla rivendicazione di maggiori diritti e alla esaltazione delle virtù muliebri che proprio in quegli anni trovavano una radicale espressione negli scritti di Poulain de la Barre e la parità esula dal suo orizzonte mentale. Neppure si mostra favorevole ad arricchire e migliorare l'istruzione delle ragazze come in quel tempo pochi spiriti avanzati auspicavano. Tuttavia non vanno sottovalutati alcuni elementi che rivelano un atteggiamento tutt'altro che ostile nei confronti delle donne: fra l'altro è significativo da parte dell'uomo di Chiesa riconoscere ad esse una maggiore inclinazione alla pietà e alla religiosità e da parte del giurista rilevare l'iniquità delle leggi ed insistere sulla necessità di rimediarsi con un comportamento leale e corretto da parte dell'uomo. Inoltre egli afferma talvolta che alcune donne sono più capaci e intelligenti di certi uomini, ammette senza difficoltà che possano essere a capo di feudi o di Stati, manifesta ammirazione per personalità forti come Elisabetta I e Cristina di Svezia.

In realtà De Luca si disinteressa della *querelle des femmes* che, oggetto di tante dispute e dissertazioni, era divenuta ormai un esercizio di moda, per concentrarsi sulla situazione concreta del suo tempo. Il suo scopo non è comporre una disquisizione erudita a carattere teorico ma fornire consigli e indicazioni pratiche per svolgere nel modo migliore i compiti derivanti dalla posizione elevata della dama. Egli appare ben consapevole delle insidie e delle difficoltà presentate dalla vita sociale del tempo e si preoccupa soprattutto di salvaguardare la buona reputazione che era un bene prezioso nel contesto secentesco, caratterizzato da un esasperato formalismo. A questo va ricondotta

---

<sup>82</sup> Ivi, p. 583-584.

<sup>83</sup> G. Conti Odorisio, *Donna e società*, cit., p. 42 ss.

<sup>84</sup> B. Tondi, *La femina origine d'ogni male, ovvero Frine rimproverata. Opera morale*, Venezia 1687. Su di lui Cfr. G. Conti Odorisio, *Donna e società*, cit., p. 37 ss.

la sua insistenza nel consigliare alle signore di non allontanarsi dalle usanze locali o di non farsi notare per qualche iniziativa più personale. Certo questo orientamento non era favorevole ad un maggiore dispiegamento delle potenzialità e della libertà delle donne né contribuiva all'evoluzione della mentalità dell'epoca. Ma l'obiettivo del lavoro non era modificare la realtà né prospettare traguardi per il momento improbabili quanto individuare, con buon senso e consapevolezza dei limiti, la via per destreggiarsi nelle circostanze presenti. De Luca era fortemente radicato nel contesto del suo tempo né intendeva allontanarsene per inseguire idee innovative, tuttavia non di rado trapela dalle sue pagine la disapprovazione per gli abusi maschili e la comprensione per la condizione femminile. Come è stato affermato, egli aveva una finalità educativa e perciò delineava un quadro ideale che non corrispondeva completamente alle variegate situazioni degli ambienti nobiliari secenteschi, nei quali il ruolo delle donne non risultava sempre del tutto subordinato, trascurabile e marginale, anzi spesso aveva un notevole rilievo negli affari della casata<sup>85</sup>. Dalle sue pagine sembra emergere con chiarezza l'importanza centrale e preminente attribuita alla famiglia rispetto alle esigenze personali dei suoi componenti di entrambi i sessi, le azioni dei quali dovevano essere costantemente finalizzate al mantenimento ed accrescimento del prestigio e della prosperità comune. Il trattato appare diverso sia da quelli giuridici centrati su questioni tecniche, sia dagli scritti letterari e filosofici proiettati in una dimensione ideale, sia dalle opere dei predicatori attente soprattutto alle problematiche morali. Esso presenta profili originali unendo l'essenziale illustrazione di elementi del diritto alla personale esperienza dell'autore, delinea un quadro vivace della società nobiliare del Seicento e rivela efficacemente le limitazioni e le difficoltà delle donne anche nelle sfere più elevate della società.

---

<sup>85</sup> A. Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore*, cit., p. 174.